



PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

RG 2/2012 Concordati preventivi

Tribunale di Sondrio
Il tribunale fallimentare

Omologa del concordato preventivo

Il tribunale fallimentare

riunito in camera di consiglio in persona dei sigg. magistrati:

dott. Gianfranco D'Aietti. Presidente relatore

dott.ssa Barbara Licitra Giudice

dott. Luca Fuzio Giudice

nel procedimento di concordato preventivo presentato da:

società **Fratelli Pedrotti s.r.l. in liquidazione**,

con sede legale in Sondrio via Trieste 19,

iscritta al registro delle imprese di Sondrio numero REA SO-71070

Codice Fiscale 01928460128,

in persona del suo legale rappresentante pro tempore (liquidatore) Dott. Ciceri Piero Paolo
nato a Milano il 31/01/1971 C.F. CCRPPL71A31P205L

GIUDICE DELEGATO: DOTT. GIANFRANCO D'AIETTI

COMMISSARIO GIUD.: DOTT. ANTONIO B. DELLA MANO

Il Tribunale, in seguito all'udienza in camera di consiglio tenuta il 25 settembre 2013 ;
letto il parere motivato del commissario giudiziale ex art. 180 2° comma legge fallimentare;
preso atto dello svolgimento della procedura e delle sue vicende cronologiche ripercorse
nella relazione del Commissario giudiziale (da pag. 6 a pag. 12);
visto l'esito delle votazioni la votazioni dalle quali risulta che i creditori hanno approvato il
concordato a norma dell'art. 177 l.f.,

rilevato che non risultano opposizione alla omologa;

udita la relazione del Presidente delegato, rileva che:

Tutti gli adempimenti procedurali sono stati compiuti e sussistono le condizioni formali e
sostanziali (nei limiti in cui queste possono essere oggetto di esame da parte dell' autorità
giudiziaria), per omologare il concordato preventivo proposto.

La proposta concordataria, come ampiamente messa a punto con le opportune integrazioni e
modificazioni nel corso dell' articolata procedura, è stata sinteticamente riepilogata dal
Commissario giudiziale nel suo parere motivato ed il piano è stato giudicato "fattibile".

La proposta definitiva del debitore è nei seguenti termini:

La F.11i Pedrotti srl ha presentato il ricorso a norma dell'art. 160 della legge fallimentare,
prevedendo **la cessione di tutti i beni** esistenti nel suo patrimonio, al fine del
soddisfacimento dei creditori.

Il piano concordatario è supportato da una irrevocabile proposta di Marmi
Valmalenco srl, sostenuta dalla recente dichiarazione con cui il Credito Valtellinese ha
confermato la disponibilità a finanziare l'offerente.

Il commissario giudiziale ha reputato che la proposta di concordato preventivo appaia
conveniente rispetto al fallimento, soprattutto per celerità e maggior certezza negli importi
ritraibili.

Il Commissario ha riproposto una riserva già espressa nella relazione ex art. 172 I. fall., riportata alle pagg. 25-26-27 del parere. In occasione dell'adunanza dei creditori il legale rappresentante della società ed i suoi consulenti hanno confermato come la formulazione dell'offerta da parte di Marmi Valmalenco s.r.l. comporti la rinuncia alla compensazione originariamente prevista nel contratto di locazione; il Commissario giudiziale ha ritenuto dover chiedere assicurazione esplicita all'offerente Marmi Valmalenco srl della rinuncia alla compensazione. L'offerta irrevocabile di acquisto, depositata in allegato al ricorso, come pure la successiva sua integrazione e precisazione, non fanno il minimo riferimento a tale possibile compensazione ma si fa sempre espresso richiamo ai promessi € 1.200.000 per gli immobili da corrisondersi entro 90 giorni dall'omologa). Il presupposto della presente omologa è che la cessione degli immobili comporterà l'incameramento del proposto importo di € 1.200.000 *"che verrà corrisposto al momento del rogito"*. Di conseguenza, tenuto conto della previsione contrattuale citata, il Commissario ha ritenuto, in caso di accettazione dell'offerta pervenuta, di dover classificare fra i debiti (chirografari) l'importo corrispondente agli € 150.000 di canoni già pagati (di cui € 87.728,10 ancora da maturare al 30/04/13), quale credito della Marmi Valmalenco srl antecedente alla procedura (e non da compensare con il prezzo promesso, stante il tenore della proposta). Tale interpretazione è stata condivisa dal legale rappresentante della concordataria e dai suoi consulenti in sede di adunanza dei creditori. Il Commissario ha chiesto conferma per iscritto ma non ha avuto formale risposta.

Il Collegio omologa il concordato sul presupposto che l'offerta irrevocabile di Marmi Valmalenco srl, che prevede per gli immobili la corresponsione di € 1.200.000, escluda ogni compensazione dei canoni di locazione anticipati.

I pagamenti previsti nel piano concordatario, tenuto conto delle rettifiche apportate all'attivo e al passivo dal Commissario Giudiziale sono stati indicati nel parere motivato.

La società debitrice risulta aver effettuato il versamento a titolo di fondo spese.

I tempi della liquidazione sono stimabili in un anno, essendo l'attività liquidatori a in gran parte compiuta, permanendo solo gli immobili in proprietà della società per i quali vi è già offerta cauzionata di acquisto.

in sintesi il fabbisogno concordatario è qui sintetizzato:

Il Commissario giudiziale ha evidenziato la sostenibilità della procedura, effettuando il raffronto con la previsione di realizzo come da piano depositato.

La previsione di realizzo concordatario è la seguente:

REALIZZO DELL'ATTIVO

Immobili € 1.200.000,00

Ramo d'azienda "bar" € 170.000,00

Conto corrente della procedura € 38.429,93

REALIZZO DA PROPOSTA CONCORDATARIA € 1.408.429,93

SINTESI DEL PASSIVO

Spese previste di procedura € 70.000,00

Ipotecari soddisfatti € 1.200.000,00

Privilegi generali (da soddisfare al 100%) € 118.651,47

Chirografari (compresi ipotecari insoddisfatti) € 1.114.161,92

Le entrate saranno destinate quasi interamente alle spese di procedura, alle passività garantite da ipoteca (che saranno però soddisfatte solo parzialmente, per € 1.200.000,00) e al 100% dei creditori muniti di privilegi generali.

Emerge infine un residuo stimabile per i chirografari così determinato:

€ 1.408.429,93 (attivo realizzabile) – 70.000,00 (spese procedura) – 1.200.000 (ipotecari soddisfatti) – 118.651,47 (privilegi generali al 100%) = € 19.778,46.



Si addiuviene ad una percentuale di soddisfacimento pari a circa il 1,78 % del totale dei chirografari (€ 1.114.161,92), percentuale diminuita rispetto allo stimato 2,13 % indicato nella relazione ex art. 172 l. f., sostanzialmente a causa del decorso degli interessi.

Allo stato, la valutazione aggiornata della proposta conduce dunque a ritenere ipotizzabile un soddisfacimento minimo per i chirografari comunque garantito da un apporto di finanza esterna.

Infatti su sollecitazione del Commissario la Demantoide srl (società di riferimento per la società promissaria acquirente) ha promesso, in occasione dell'integrazione alla domanda del 15/05/2013, sino ad € 30.000,00 di nuova finanza per garantire un minimo soddisfacimento al ceto chirografario. In tale guisa, ai creditori chirografari sarebbe corrisposta in ogni caso una, pur estremamente ridotta, percentuale.

La valutazione della convenienza è ricollegata alla cessione di tutti i suoi beni (l'offerta pervenuta dalla Marmi Valmalenco srl, pari ad € 1.200.000,00 per gli immobili e ad € 170.000,00 per il ramo d'azienda relativo alla somministrazione di alimenti e bevande).

In estrema sintesi, il ricorso si fonda dunque sulla proposta irrevocabile d'acquisto formulata da Marmi Valmalenco srl per complessivi € 1.370.000,00 da corrispondere al momento dei rogiti che si terranno entro 90 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa dei due concordati. Viene ritenuto che il concordato sia conveniente in quanto la vendita dei cespiti in una procedura fallimentare sarebbe sicuramente meno conveniente per i creditori.

Osserva il Tribunale che in sede di omologa del concordato, i poteri che residuano in capo all'organo giurisdizionale sono poteri di mero controllo di legittimità della procedura, non potendo invece il Tribunale entrare nel merito della fattibilità economica della stessa che è rimesso interamente alla valutazione dei creditori. In tal senso si è espressa, recentissimamente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale, nella sentenza resa in data 23.01.2013, ha affermato il principio per cui, a seguito della riforma della procedura concordataria che ne ha accentuato il carattere negoziale, "... proprio in ragione della diversità del ruolo del giudice cui si è sopra fatto cenno, questi non può esercitare un controllo sulla prognosi di realizzabilità dell'attivo nei termini indicati dall'imprenditore, esulando detta prognosi dalla causa del concordato come precedentemente delineata ed essendo la stessa rimessa alla valutazione dei creditori quali diretti interessati, una volta assicurata la corretta trasmissione dei dati ed acquisite le indicazioni del commissario giudiziale".

Nel caso di specie, la procedura concordataria, per come sopra riassunta, si è svolta in piena regolarità e nel pieno rispetto delle norme dettate in proposito dalla legge fallimentare. L'adunanza dei creditori è stata regolarmente convocata e tutti i creditori sono stati messi nelle condizioni di conoscere adeguatamente la situazione economica e finanziaria della ricorrente, le valutazioni e i rilievi negativi espressi dal Commissario Giudiziale.

Compiuta tale verifica, il Tribunale non può che prendere atto del parere favorevole dell'adunanza dei creditori e, conseguentemente, procedere all'omologa del concordato preventivo.

Ai sensi dell'articolo 180, penultimo comma, del nuovo testo L.F., le somme da corrispondere ai creditori eventualmente irreperibili dovranno essere versate, a cura del liquidatore e sotto il controllo del Commissario, su conto corrente bancario intestato alla procedura, affinché in caso di omessa richiesta di attribuzione entro cinque anni le somme indicate possano essere accreditate allo Stato.

A norma dell'art. 182 L.F., trattandosi di concordato per cessione di beni, deve essere nominato il comitato dei creditori.

Si ritiene che l'attività conseguente alla liquidazione ed agli adempimenti gestionali debba essere svolta, così come indicato, sia pure sotto la vigilanza del Commissario giudiziale, dal un professionista che si nomina nella persona del dott. Cesare Caldara che si è dichiarato

disponibile a svolgere l'incarico senza compenso.

P.Q.M.

il Tribunale di Sondrio, nella composizione collegiale sopra indicata, applicato l'articolo 180 L.F., al termine del giudizio di omologazione

OMOLOGA

il concordato della Fratelli Pedrotti s.r.l. in liquidazione, sul presupposto imprescindibile che l'offerta irrevocabile di Marmi Valmalenco srl, che prevede per gli immobili la corresponsione di € 1.200.000, escluda ogni compensazione dei canoni di locazione anticipati;

NOMINA

liquidatore il dottor Cesare Caldara, nato a Sondrio il giorno 8 agosto 1962, CF CLDCSR62M08I829C

RISERVA

la nomina del comitato dei creditori entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto su proposta del Commissario giudiziale dr. Antonio Bartolomeo Della Mano

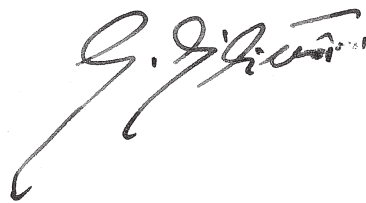
DISPONE

1. che le attività di liquidazione e gli adempimenti gestionali previsti nel piano vengano condotti dal liquidatore giudiziale, dott. Cesare Caldara, sotto la vigilanza del Commissario giudiziale dr. Antonio Bartolomeo Della Mano;
2. ogni atto di cessione diverso da quelli di cui all'art. 182, 4° comma, L.F. e, comunque, ogni altro atto di straordinaria amministrazione, nonché le transazioni, sarà compiuto preferibilmente mediante ricorso a procedure competitive e trasparenti, acquisendo il parere preventivo del Commissario e del Comitato dei creditori e **depositando, poi**, l'atto presso la Cancelleria Fallimenti del Tribunale; in caso di dissenso da parte del Commissario o del Comitato dei creditori, la decisione dovrà essere rimessa al Giudice delegato;
3. al fine di consentire il miglior controllo sulle ulteriori attività di gestione, il Liquidatore provvederà a trasmettere, ogni trimestre, una dettagliata relazione al Commissario, al Comitato dei creditori nominando ed al Giudice delegato, provvedendo, poi, al deposito di apposito documento, unitamente alle eventuali osservazioni, da inserire nel fascicolo del concordato ai fini della necessaria trasparenza dell'attività. La relazione dovrà comprendere anche la previsione delle attività ancora da compiere e la relativa tempistica;
4. il Liquidatore dovrà provvedere a redigere, secondo necessità, piani di riparto per il pagamento dei creditori in collaborazione e sotto la sorveglianza del Commissario;
5. al termine della procedura, il Liquidatore dovrà predisporre il rendiconto della gestione, corredato del parere del Commissario e del Comitato dei creditori, provvedendo al deposito della relativa relazione e degli **allegati** nel fascicolo della procedura.
6. Si comunichi a cura della cancelleria alla società concordataria ed al Commissario giudiziale.

Si provveda alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 17 L.F. ed alla comunicazione al Registro delle imprese.

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio il 01 ottobre 2013

Il Presidente relatore ed estensore
dr. Gianfranco D'Aietti



Visto, depositato in Cancelleria
Sondrio, 12/10/2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Antonio Di Clemente

